

CONVENZIONE

SERVIZIO PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE, MEDIANTE BONIFICA AMBIENTALE, DELL'AREA INTERESSATA DA INCIDENTI SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

tra

la “Provincia di, con sede in, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n., rappresentata nel presente atto da, nato a (.....) il domiciliato per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina, n., repertorio n., in seguito per brevità denominato anche “Provincia”;

e

Premesso

1. che la Provincia - come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare dall'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale - deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell'area interessata da incidenti o altri eventi, nonché assicurare il ripristino dello stato dei luoghi così come disposto dall'art. 211.

Nell'eventualità che detti incidenti abbiano determinato la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, tali negatività debbono essere eliminate prima della riapertura al traffico;

2. che la Provincia è tenuta a ottemperare ai principi generali dettati dall'Articolo 1 del Codice della Strada: “*La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato*” e a garantire che gli interventi necessari al ripristino della viabilità vengano effettuati nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, Testo Unico in materia di “tutela ambientale” e, in particolare, dell'art. 192 che sancisce il “*divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo*”, dell'art. 256 “*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*” e dell'art. 239 che disciplina i principi e il campo di applicazione degli interventi di “*pulitura*” e ripristino ambientale;

3. che l'art. 34 bis del Codice della Strada, introdotto dalla legge n. 94 del 15.07.2009, rubricato “*Decoro delle strade*” prevede che “*chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00*”.

4. che l'art. 15, lettera f), sempre del Codice della Strada, impone il divieto di “*gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze*” e l'art. 161, comma 2, prescrive al conducente del veicolo, in caso di sversamento accidentale, l'adozione delle cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito nonché, al successivo comma 3, l'obbligo di “*informare l'ente proprietario della strada o un organo di Polizia*”, con ciò garantendo l'esecuzione della “*pulitura*” dell'area dell'evento;

5. che in un quadro di consolidato orientamento giurisprudenziale, anche recentissime sentenze della Corte Suprema di Cassazione hanno individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli Amministratori per lesioni o peggio, derivanti all'utenza mobile “*dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade*”;

6. che la Provincia - per garantire gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 211 del Codice della Strada - è giunta nella determinazione di sottoscrivere la presente “Convenzione” con Società, al fine di realizzare le procedure di intervento tese ad assicurare l'esecuzione dell'attività di ripristino della sicurezza e viabilità, mediante “*pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze*” interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino, in quanto sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei

veicoli interessati, e ciò anche ai fini di tutela dell'ambiente, in linea con quanto già attuato da altri Enti/Società proprietari/concessionari di reti stradali/autostradali;

7. che il servizio oggetto della presente "Convenzione" verrà fornito da Società in applicazione del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, che all'art. 30 (Concessione di servizi), comma 2, indica testualmente: *"Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio."*

Considerato

A. che l'analisi delle esigenze operative di Enti, Amministrazioni, Concessionarie e la conseguente realizzazione di metodiche e progettazioni innovative, da porre a disposizione in service per la risoluzione di dette esigenze, rappresentano punti di forza della struttura di Società;

B. che Società pone ai primi posti della graduatoria dei valori, la professionalità e l'eticità, per garantire il rispetto della legalità nello svolgimento dei servizi di ripristino della sicurezza della circolazione e della tutela dell'ambiente;

C. che Società si impegna a non avere rapporti commerciali e a non utilizzare prodotti provenienti da Paesi che non rispettino i diritti civili e umani o che sfruttino il lavoro minorile;

D. che Società ha creato una struttura operativa su tutto il territorio nazionale sotto la regia di una propria Centrale - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l'anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l'attività di *"pulitura della piattaforma stradale"* eseguita dalle Aziende legate con rapporto di *franchising*, denominate Centri Logistici Operativi⁽¹⁾;

E. che Società - allo scopo di garantire la massima efficienza ed efficacia degli interventi, con l'applicazione dei protocolli operativi redatti ed emanati da Società medesima - provvede alla formazione professionale del personale dei Centri Logistici Operativi. In tale ottica organizza specifici corsi operativi - sull'impiego delle speciali apparecchiature e dei prodotti altamente innovativi - presso la propria sede di Roma e di perfezionamento presso gli specifici Enti istituzionali (Vigili del Fuoco, Arpa, ecc.);

F. che Società opera in base a procedure di gestione facenti parte di un sistema informatizzato coperto da brevetto per invenzione industriale e impiega "veicoli polifunzionali" secondo modelli di esecuzione del servizio coperti da diritti di utilizzazione. Il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo sia per quanto concerne la sicurezza stradale che la tutela ambientale. In particolare, nel rispetto degli articoli 161 *"Ingombro della carreggiata"* e 211 *"Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi"* del Codice della Strada e degli articoli 179 *"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"* e 180 *"Prevenzione della produzione dei rifiuti"* del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico in materia ambientale;

G. che Società, in virtù della specializzazione acquisita nel settore del ripristino delle condizioni di sicurezza "post incidente" stradale, è disponibile ad assumere l'esecuzione delle attività indicate al successivo Articolo 1, "Oggetto della Convenzione: elenco tipologia degli interventi", entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, tempo tecnico per l'organizzazione del servizio.

Tutto ciò premesso, che deve considerarsi a ogni effetto parte integrante e sostanziale del presente accordo,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto della "Convenzione": elenco della tipologia degli interventi

1. la "**Provincia di**" concede a "**.....**", su tutta la viabilità comunale il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante *"pulitura della piattaforma stradale"* interessate da incidenti, interventi da eseguirsi in situazioni di emergenza.

Società si impegna a realizzare detto servizio direttamente o tramite Ditte controllate, collegate o in rapporto di *franchising* (di seguito anche Centri Logistici Operativi).

2. La struttura operativa di Società è tenuta a espletare gli interventi che vengono attivati su

⁽¹⁾ I Centri Logistici Operativi effettuano solo l'esecuzione materiale di detti servizi e sono legati a Società da rapporto di "franchising". Tale rapporto è caratterizzato da "collaborazione assistita" dalla Centrale operativa e dalla Direzione tecnica e "controllata" da Ispettori aziendali di Area: "Referenti regionali" e "Referenti provinciali".

semplice richiesta telefonica alla Centrale operativa da parte dei soggetti indicati nel successivo Articolo 2, “*Modalità di intervento*”.

Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale sono:

1. “*pulitura della piattaforma stradale*”, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.), nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), con la conseguente gestione dei rifiuti ivi prodotti;
2. nel ripristino dei danni alle infrastrutture stradali (barriere metalliche e in calcestruzzo, pavimentazione, segnaletica, piante, muri, cancellate, recinzioni, impianti semaforici, pali per l’illuminazione stradale, ecc.), sotto la direzione e la vigilanza del personale del Servizio Viabilità,;
3. recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente;

La tipologia d’intervento *sub a)* sarà realizzata da Società anche nel caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, l’onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Società, che non potrà recuperare i costi dalle Compagnie di assicurazione.

Articolo 2

Modalità di intervento

1. Gli interventi di Società potranno essere richiesti dalla Polizia Locale e/o dagli altri Organi di polizia stradale, ovvero dal personale della Viabilità dipendente dalla Provincia, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della **Centrale operativa** di Società, tel. (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. Detta Centrale provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il proprio Centro Logistico Operativo più vicino per consentire il rapido intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza.

Articolo 3

Tempi di intervento

1. Considerato che il servizio di ripristino della viabilità e della sicurezza stradale mediante “*pulitura della piattaforma stradale*” riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali in quanto direttamente connesso a garantire la mobilità, la sicurezza della circolazione e la tutela del territorio, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:

- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.

2. Ciascun intervento delle strutture operative di Società e/o dei Centri Logistici Operativi per il ripristino delle condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti comportanti la presenza sulla piattaforma stradale di residui e/o di materiali trasportati o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, dell’ambiente o della salute pubblica, potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa della Provincia, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.

Articolo 4

Modalità operative e formazione del personale di Società e/o dei Centri Logistici Operativi

1. Le strutture operative di Società e/o i Centri Logistici Operativi svolgeranno le operazioni di “*pulitura della piattaforma stradale originata da incidenti dei veicoli*”, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante:

- a) “*pulitura*” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
- b) “*lavaggio*” della pavimentazione con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgre-

gatore molecolare biologico”⁽²⁾ della catena molecolare degli idrocarburi;

c) “*aspirazione*” dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.

2. In base all’iter procedurale sopra delineato, il successivo “deposito temporaneo” e “conferimento” dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, Società garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico sull’Ambiente.

3. Società si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente “Convenzione” nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Codice della Strada, dal relativo Regolamento e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.

5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al D.M. del 9.6.1995.

6. La formazione del personale sarà curata e gestita da Società e attraverso apposite sessioni mirate all’attività di:

➤ ripristino della viabilità con “*pulitura*” dell’area tramite aspirazione dei liquidi inquinanti “sversati”, recupero dei detriti, loro trasporto e conferimento alle Strutture autorizzate per il trattamento a norma di legge.

7. La formazione, in particolare, dovrà riguardare:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la “*pulitura*” dell’area interessata dall’incidente, con aspirazione/asportazione dalla sede stradale di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito solido o pulverulento;
- importanza, ai fini della sicurezza della circolazione, dello sgombero tempestivo della piattaforma stradale.

8. Società si impegna, qualora l’addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell’Organo di polizia stradale, ovvero del personale della Provincia, danni cagionati alle strutture stradali, a far sì che questi ne dia comunicazione immediata alla Centrale operativa di Società, per il successivo inoltro dell’informazione all’Amministrazione comunale.

9. In caso di intervento “a vuoto”, vale a dire su incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato all’Amministrazione comunale, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Articolo 5

Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto della Provincia

1. “.....”, conformemente a quanto disposto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 n. 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte della provincia, *unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo*, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle Compagnie di assicurazione garanti dei danneggiati. Nessun onere economico verte per la Pubblica Amministrazione.

2. *A fortiori ratione*, la Provincia in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’incidente delega e autorizza “.....”, sulla base del modello in allegato alla presente Convenzione, a intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro *ex art. 2054 Codice Civile*, a denunciare alla Compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente.

⁽²⁾ Il “Bioversal HC” è l’unico prodotto che abbia ottenuto dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare l’autorizzazione all’impiego come disinquinante e disperdente, da utilizzare in mare (ambiente cui è riservato il più elevato livello di protezione) per la bonifica dalla contaminazione da prodotti petroliferi, oltre alla valutazione favorevole dell’Istituto Superiore della Sanità (decreto 24 settembre 2008, n. 1542 e attestato n. 1070 del 24 luglio 2009).

3. Una volta saldata la fattura proforma emessa nei confronti della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile Auto (RCA) del veicolo il cui conducente sia risultato responsabile dell'incidente, Società emetterà regolare fattura quietanzata.

Articolo 6

Incombenze a carico della Provincia e casistica di intervento

1. In esecuzione della presente Convenzione, la Provincia si impegna a formulare agli Organi di polizia stradale operanti sulla rete stradale di competenza, specifica richiesta dei dati - non sensibili - relativi a ciascun evento e ai veicoli interessati, secondo il modulo a compilazione facilitata⁽³⁾, che sarà proposto alla firma della pattuglia dall'operatore di Società o del Centro Logistico Operativo intervenuto.

Qualora la pattuglia non dovesse essere più presente sul luogo del sinistro o dell'evento, i seguenti dati, non sensibili, relativi a:

- localizzazione del sinistro;
- indicazioni temporali;
- targa dei veicoli coinvolti e denominazione delle rispettive Compagnie di assicurazione;
- dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e/o lunghezza dello stesso (indicare valori preferibilmente per difetto, mai per eccesso!);
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;

su specifica indicazione della Provincia, dovranno essere riportati su carta intestata del rispettivo Comando e potranno essere inoltrati a Società tramite una delle seguenti tre modalità alternative:

- consegna al delegato di Società o Centro Logistico Operativo intervenuto che si recherà di persona, nell'orario/giorno della settimana concordati, presso il competente ufficio dell'Organo di polizia stradale intervenuto;
- e-mail:
- telefax: al numero (numero verde, con costo a carico del destinatario).

In carenza della richiesta dei dati di cui sopra, da parte della Provincia agli Organi di polizia stradale, Società è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi, via fax o e-mail, direttamente a quest'ultimi, in relazione allo specifico impegno assunto dalla Provincia medesima con la sottoscrizione della presente Convenzione.

2. Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente "Convenzione" la Provincia si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio "Settore Viabilità", al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale che operano sulla rete stradale di propria competenza, allo scopo di rendere note le procedure sopra citate, cui attenersi;

3. Le Parti concordano che ogniqualevolta a seguito di incidente stradale abbia a verificarsi sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) e/o dispersione di detriti solidi, non biodegradabili, relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ecc.), anche in quantità ridotte, deve essere immediatamente attivata la struttura operativa di "....." (numero verde), che procederà al ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione e reintegro delle matrici ambientali compromesse, con professionalità e senza costi per l'Ente proprietario della strada e per il cittadino, in quanto addebitati alla Compagnia di assicurazione del civilmente responsabile.

Tale intervento costituisce, peraltro, un obbligo sancito da norme di legge (artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada e 192 del D. Lgs. 152/2006 Testo Unico in materia ambientale).

Articolo 7

Assunzione di responsabilità da parte di Società e garanzie offerte

1. Società, allo scopo di garantire che gli interventi vengano eseguiti in base agli specifici protocolli operativi, che assicurano condizioni di sicurezza per la circolazione e per l'ambiente, ha stipulato una polizza assicurativa di cinque milioni di euro per sinistro (persona, animali o cose), a copertura

⁽³⁾ In duplice copia, una delle quali destinata al Comando dell'Organo di polizia stradale intervenuto.

della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.

2. Società ha realizzato banche dati su merci, materie, sostanze e rifiuti pericolosi, infettanti e/o tossici, con annesse indicazioni e prescrizioni operative, finalizzate anche all'individuazione di quelli ad "alto rischio" per garantire la sicurezza degli operatori e dei cittadini;

3. Società ha elaborato la banca dati sulla localizzazione di tutti gli stabilimenti suddivisi per fattore di rischio ambientale, al fine di trasformare tali fattori di rischio in risorse strategiche per l'area territoriale interessata, per la gestione degli interventi su "incidenti rilevanti", richiedenti specifiche professionalità.

4. Società è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale. attraverso l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, Testo Unico in materia ambientale) e ha, la struttura centrale, l'iscrizione anche alla Categoria 9 "bonifica siti" (articolo 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).

5. Società è in possesso delle certificazioni di conformità agli standards UNI EN ISO 9001/2000 e UNI EN ISO 14001/2004 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e deve conservarli durante la vita della Convenzione;

6. Società ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d'impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni sull'insorgere di potenziali criticità sul fronte del comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.

Articolo 8

Caratteristiche dei veicoli in dotazione e pianificazione di incontri periodici

1. Tutti i mezzi in dotazione a Società e ai Centri Logistici Operativi debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del servizio, possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa qualsiasi responsabilità della Provincia;

b) essere posti a disposizione delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, direttamente o per tramite dei Centri Logistici Operativi locali. Ciascuna postazione deve disporre di almeno un mezzo polifunzionale ("*van polifunzionale*") attrezzato per gli "interventi standard" per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;

c) essere equipaggiati con speciali attrezzature tra cui almeno:

- kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di "*pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze*" interessate da incidente;
- apparecchiature professionali a elevato potere aspirante;
- idropulitrice con lancia a pressione di soluzione di acqua e "*tensioattivo ecologico*" e/o "*disgregatore molecolare biologico*";
- sistema di illuminazione del teatro operativo;

d) essere conformi alle vigenti prescrizioni di Legge e Regolamento;

e) essere uniformemente colorati e recare sugli sportelli il logo della Provincia, qualora lo stesso fornisca i relativi adesivi, sempre quello di Società.

a. Per la rete stradale a elevata operatività e per le esigenze di esercizio autostradale, potranno essere impiegati anche altri mezzi (denominati "*top truck polifunzionali*") che disporranno, oltre che delle apparecchiature in dotazione ai "*van polifunzionali*", anche di kit di intervento per materiali e sostanze pericolose (sacca ADR), sistema di "*pulitura*" e sanificazione batteriologica e chimica.

a. Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Società, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti o per attivare altri servizi di reciproco interesse.

Articolo 9

“Struttura operativa di “.....”

Articolo 10

Accesso alla documentazione relativa agli interventi

Nell’ottica di offrire la massima trasparenza all’attività svolta, Società assicura alla Provincia, agli Organi di polizia stradale e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultazione della propria “banca dati”, contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di *login e password*, che prevede una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente), per visualizzare le seguenti informazioni:

- a. l’elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
 - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, con l’emissione di fattura proforma, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - eventi privi di individuazione del responsabile, il cui costo vivo documentabile sarà recuperato dal “credito di servizi” di cui all’Articolo 9;
- b. per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;
- c. “Modulo di rilevazione dati non sensibili e dell’attività prestata”, da cui risulta l’Ente che ha richiesto l’intervento di Società e la descrizione del danno alla sede stradale. Tale documento è redatto in duplice copia e sottoscritto dal personale dell’Organo di polizia stradale intervenuto e dall’operatore che ha eseguito la “pulitura della piattaforma stradale” interessate dal sinistro;
- d. rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro, qualora disponibili;
- e. possibilità di controllo, per ciascun Centro Logistico Operativo, della “filiera dei rifiuti” asportati dal luogo del sinistro stradale, in termini di qualità e quantità per il “deposito temporaneo” e relativo conferimento (FIR e MUD).

Articolo 11

Durata e risoluzione della “Convenzione”

La presente “Convenzione”:

1. avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di almeno tre mesi. La Provincia di Brindisi si riserva la possibilità di avvalersi del ricorso alla procedura di cui all’art. 57, comma 5 lettera b), del D,Lgs. 163/06 nei termini e con le modalità ivi previste.
2. sarà risolta per gravi e reiterati inadempimenti di Società, ovvero per il venire meno dei requisiti presentati in sede della procedura comparativa che ha qualificato Società per la sottoscrizione della Convenzione stessa.

Articolo 12

Varie

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l’accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di Roma.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto.

per la “**Provincia di**”

per “.....”

data

Elenco allegato:

1. dichiarazione di delega.

INDICE

Premesse	1
Considerazioni	2
Art. 1 - Oggetto della “Convenzione”: elenco tipologia degli interventi	2
Art. 2 - Modalità di intervento	3
Art. 3 - Tempi di intervento	3
Art. 4 -.....Modalità operative e formazione del personale di Società e/o dei Centri Logistici Operativi	3
Art. 5 - Condizione economiche del servizio e delega a operare per conto Della Provincia	4
Art. 6 - Incombenze a carico della Provincia	4
Art. 7 - Assunzione di responsabilità da parte di Società e garanzie offerte	6
Art. 8 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione e pianificazione di incontri periodici	6
Art. 9 - Struttura operativa di “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”	7
Art. 10 - Accesso alla documentazione relativa all’intervento	8
Art. 11 - Durata e risoluzione della “Convenzione”	8
Art. 12 - Varie	8

Dichiarazione di delega a “.....” a proporre azioni finalizzate a ottenere i dovuti risarcimenti, per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante “pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze” interessate da incidenti o altro evento accidentale: interventi eseguiti in situazioni di emergenza, su specifica richiesta dell’Amministrazione provinciale di

La scrivente Amministrazione provinciale è tenuta a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, così come previsto dal Titolo II del Codice della Strada e, in particolare, dall’art. 14, primo comma, lettera a), che disciplina i poteri e i compiti degli Enti proprietari delle strade, dell’art. 211 che impone l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi e l’art. 192, primo comma, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo Unico in materia ambientale, che sancisce il divieto di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

Per far fronte a tale obbligo ha sottoscritto con la Società “.....” un accordo con il quale ha delegato alla medesima Società il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente o altro evento accidentale, mediante “pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e sue pertinenze nonché ripristino infrastrutture stradali”.

In relazione a quanto sopra - in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’evento - delega e autorizza la società “.....” ad agire in nome e nell’interesse proprio, ma per conto della scrivente Amministrazione e, in particolare a intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., a denunciare alla Compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l’indennizzo corrisposto per l’attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’area dell’incidente.

La presente, da valere a ogni effetto di legge, ha l’unica finalità di agevolare l’iter procedurale dell’azione di risarcimento.

La Provincia di
(.....)

Data.....